Presidente. L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

Palberti. Ho procurato di raccogliere con la massima diligenza le obiezioni che, soprattutto dagli onorevoli Vischi e Spirito, si sono fatte contro l'ultima formula dell'articolo 6 che la Commissione propone alla Camera.

Il concetto dominante di quelle obiezioni consiste in ciò, che si può accettare l'applicazione della tassa pei casi in cui esiste una responsabilità diretta o quanto meno indiretta, ma che la tassa è ingiusta quando viene a colpire fatti che possono costituire contravvenzione, ma che non importano neanche una indiretta responsabilità.

Ora l' emendamento dell' onorevole Vischi, se poteva essere presentato sotto l'impero dell'antico Codice penale, non lo può più essere col nuovo Codice, perchè l'onorevole Vischi m'insegna che pel Codice nuovo la distinzione tra contravvenzione e delitto consiste in ciò, che il delitto importa la violazione di un diritto pubblico e la contravvenzione riguarda la violazione di un interesse pubblico e di un diritto patrimoniale. Data questa distinzione, è chiaro che si possano trovare tra i fatti contravvenzionali sovente di quelli che racchiudono una vera responsabilità; ma poichè altri ve ne possono essere che quella responsabilità escludano, così, mi pare che si possano appagare i desideri dell'onorevole Vischi con una limitazione alla formula già mitigata dalla Commissione.

L'onorevole Vischi ha ragione quando considera meritevoli di riguardo le contravvenzioni ai regolamenti di polizia. Sovente per lo spostamento di una condottura idraulica o per simili altre ragioni può capitare ad un cittadino di incorrere in una procedura contravvenzionale, e non sarebbe giusto che, oltre le pene prescritte dai regolamenti urbani, esso dovesse essere assoggettato anche a quella che è portata dalla legge attuale.

Io però distinguerei le contravvenzioni concernenti la edilizia (giacchè specialmente i grandi proprietari tentano di sottrarsi alle prescrizioni regolamentari con mezzi non sempre leciti e che perciò acquistano carattere di fraudolenza) dalle contravvenzioni ai regolamenti di polizia locale. Per le prime vorrei che fosse usato tutto il rigore possibile; mentre troverei le ultime degne di quella commiserazione a cui ha anche accennato il collega Vischi.

Io non ardisco far proposta formale perchè non potrei raccogliere su due piedi le dieci firme richieste dal regolamento; ma sottopongo al Governo ed alla Commissione la seguente formula per il caso che la trovassero degna di considerazione. Secondo me si dovrebbe aggiungere: « Sono esenti da tassa le sentenze per contravvenzione ai regolamenti di polizia locale menzionati dall'articolo 111 n. 6 della legge comunale e provinciale. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cibrario, *relatore.* Risponderò brevemente agli onorevoli colleghi che hanno parlato su questo articolo 6 e lo farò senza rientrare nella discussione generale, persuaso che la Camera mi saprà grado di non ripetere cose già dette prima d'ora.

Ormai io credo che nella coscienza della Camera sia penetrato il concetto che l'articolo 6 racchiuda la parte più importante e sostanziale della legge; che esso si conformi ai principî generali della nostra legislazione sull'argomento; che colmi una lacuna lasciata dalla legge del 1882 e che risponda ad una vera necessità di giustizia distributiva.

Circa i principî generali della nostra legislazione basta ricordare l'estrinsecazione e proclamazione solenne che ne fu fatta dall'articolo 39 del nuovo Codice penale promulgato abbastanza recentemente da poter ritenere che esprima il pensiero legislativo sulla materia ora in discussione in questa Camera, e porti l'impronta della dottrina più moderna del diritto penale.

Or l'articolo 39 dispone: che il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali e che i condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido a questo rifacimento.

Essendo oramai assodato all'evidenza e non contradetto come gli ordinamenti che restano ancora in vigore dopo la legge del 1882 rendano derisorio il rimborso delle spese processuali, non vi può essere dubbio di sorta sulla bontà dell'articolo 6 del disegno di legge, quello appunto che mira a rendere entro giusti confini serio, pratico ed obbligatorio il rimborso.

Spese ancora queste poche parole sulla questione di massima, replicherò brevemente ai singoli oratori, cominciando dall'onorevole